

Codice DB1412

D.D. 4 dicembre 2012, n. 3060

R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 2319 - Comune di RIVA VALDOBBIÀ - Richiesta di nulla osta idraulico e concessione demaniale per la realizzazione di un guado temporaneo in alveo del Fiume Sesia, a servizio di una pista per sport invernali, in località Pie' d'Alzarella.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Riva Valdobbia ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
- l'opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- dovranno essere predisposti, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue, segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;
- qualora l'opera dovesse essere utilizzata per il transito di veicoli a motore, dovrà essere realizzata conformemente alle norme del D. lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Codice della Strada" e del suo Regolamento di attuazione;
- il Comune di Riva Valdobbia dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dalle opere, per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per l'incolumità della popolazione, anche attuando l'interruzione del transito;
- il Comune di Riva Valdobbia, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale sia verso i propri mezzi sia verso terzi, adottando apposite segnalazioni di divieto e strutture di sbarramento per evitare ogni rischio per il quale, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e del D. Lgs. 81/2008, dovrà effettuare le valutazioni previste dalla legge. In particolare, trattandosi di guado e che tale opera può comportare situazioni di rischio e pericolo per gli utenti, deve provvedere ad effettuare una valutazione del rischio e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che si rendono necessari per la sicurezza e la pubblica incolumità;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento essendo opere provvisorie avranno una durata di quattro mesi dal 01/12/2012 al 31/03/2013. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Riva Valdobbia dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- le opere dovranno essere rimosse entro il 31/03/2013 e i luoghi ripristinati a regola d'arte;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il Comune di Riva Valdobbia, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con

l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale in sanatoria da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale.

Il Dirigente
Roberto Crivelli